

Le misure protettive salvano il credito «autoliquidante»

Per il Tribunale di Padova le banche devono rispettare i contratti esistenti

Stop a sospensioni e modifiche anche se gli insoluti sono rilevanti

Pagina a cura di Giovanni Angelini Gianluca Dan

In una procedura di composizione negoziata, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza con la quale l'imprenditore in crisi chiede la nomina dell'esperto per l'applicazione delle misure protettive del patrimonio.

La decisione

Il Tribunale di Padova (ordinanza del 25 settembre 2023), nell'ambito di una domanda di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa con richiesta di misure protettive efficaci erga omnes, ha statuito la portata generale dell'articolo 18, comma 5 del Codice della crisi con il conseguente divieto di risolvere i contratti in essere, di anticiparne la scadenza, di modificarli in danno dell'imprenditore nonché di sospendere o rifiutare l'adempimento delle prestazioni imposte a carico del contraente in bonis dei contratti stessi.

Secondo i giudici tra i “contratti pendenti” cui la norma fa riferimento vanno ricompresi anche i “contratti bancari autoliquidanti”.

Il Tribunale di Padova ha stabilito quindi che l'articolo 16, comma 5, del Codice della crisi (previsto in termini generali quando l'imprenditore ricorre alla composizione negoziata) che permette di sospendere l'operatività degli affidamenti quando richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale trova il proprio limite nell'articolo 18 del Codice se le misure protettive vengono confermate dal Tribunale, a nulla rilevando gli inadempimenti pregressi: ha perciò confermato le misure protettive.

I dubbi interpretativi

La soluzione cui pervengono i giudici patavini, pur inserendosi apparentemente nel solco dei principi della composizione negoziata che permettono all'imprenditore di risanarsi in presenza di una crisi reversibile, suscita una serie di interrogativi.

Preliminarmente, ove la sospensione o la revoca degli affidamenti bancari sia intervenuta prima dell'accesso alla composizione negoziata le interruzioni contrattuali sembrerebbero opponibili alla procedura di composizione negoziata stessa.

C'è inoltre un'incoerenza tra le misure protettive, quando viene impedita la sospensione o la revoca dei contratti (anche) bancari pendenti, e gli sbocchi positivi della composizione negoziata fra cui, in particolare, quello della convenzione di moratoria ove, mediante il rinvio all'articolo 62 del Codice della crisi si sancisce, al contrario, il diritto del creditore (bancario) non aderente a rifiutare nuove prestazioni e, tra queste, proprio il mantenimento dell'utilizzo di linee esistenti, tra le quali le autoliquidanti.

In sostanza emerge una contraddizione tra gli effetti che si generano nel periodo di concessione delle misure protettive (che può arrivare a 240 giorni) dove il creditore bancario non può rifiutare l'adempimento e deve coercitivamente consentire all'utilizzo delle linee e la conclusione del percorso della composizione negoziata in cui, se lo sbocco dovesse essere quello della convenzione di moratoria, non potrebbero essere imposte al creditore non aderente quelle nuove prestazioni di cui si diceva sopra, tra le quali, giova sottolineare, l'utilizzo delle linee autoliquidanti.

Per altri versi, anche laddove si volesse considerare le linee autoliquidanti come un contratto (bancario) pendente occorre sottolineare che in presenza di una ordinanza del tribunale che disponga la misura protettiva del divieto di rifiuto dell'adempimento e, conseguentemente, l'obbligo di prosecuzione del contratto a carico della banca, mai si potrebbe imporre alla stessa che, tale obbligo, si estenda sino a ricomprendere l'intero fido accordato dovendolo invece ritenere circoscritto al solo importo utilizzato al momento dell'accesso alla composizione negoziata.

Quindi ad esempio in presenza di un accordato operativo di 500mila euro e un utilizzato al momento di apertura della composizione negoziata di 200mila euro, l'obbligo di rotazione della linea sarebbe circoscritto a tale ultimo importo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

